



COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE

PROVINCIA DI AVELLINO

Ordinanza Sindacale n° 11

li 01 aprile 2021

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella legge n. 13/2020;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il nuovo DPCM del 24.10.2020;

VISTO che lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica e la presenza di casi positivi al COVID-19 sul territorio comunale e nei comuni limitrofi impone che venga posta in essere ogni utile e necessaria attività per ridurre il contagio;

RAVVISATA la necessità di imporre ulteriori limitazioni, oltre a quelle già in vigore, al fine di evitare assembramenti e quindi evitare il propagarsi del contagio, nella fattispecie limitando l'orario di apertura degli esercizi pubblici esistenti sul territorio alle ore 13,00;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica che giustificano le disposte limitazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTO l'art. 54 del decreto innanzi richiamato;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa e fatto salvo le restrizioni già in essere disposte con ordinanze statali e regionali, **a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 05/04/2021, gli esercizi pubblici esistenti in questo Comune, dovranno cessare ogni attività alle ore 13,00;**

AVVERTE che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

La Polizia municipale e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE che la presente ordinanza sia notificata:

- ai titolare dei pubblici esercizi;
- ai Carabinieri di Paternopoli;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO

- Dott. Teodoro BOCCUZZI -

